



**COMUNE DI COLLE SANNITA
PROVINCIA DI BENEVENTO**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA**

**AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA
DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 25/02/2011**

N.B.: Le parti modificate sono quelle in grassetto.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 7 Marzo 1986, n.65.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri e la sicurezza dei cittadini e provvedendo al disciplinato andamento dei pubblici servizi.
3. Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Settore-Servizio di Polizia Municipale.
2. Gli appartenenti al Settore-Servizio di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
3. Potranno accedere nei locali privati di abitazioni solo nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco può disporre visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare l'esecuzione di opere, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con le disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

ART. 3

Cose ritrovate

1. Secondo quanto dispone l'art. 927 del Codice Civile e salvo diversa disposizione di una legge particolare, gli oggetti ritrovati, quando si ignora chi ne sia il proprietario, devono essere consegnati al Sindaco e, per esso, all'ufficio Economato.
2. Trascorso un anno senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovato.
3. Così il proprietario, come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il prezzo, devono pagare le spese occorse per la custodia.

ART. 4

**Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni
previste dal presente regolamento**

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 5

Discarico delle acque

1. Gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo o nel sottosuolo, sono disciplinati dalle leggi in materia.
2. Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico delle acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, nei fiumi ed in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si rinvia alle disposizioni recate dalle leggi in materia.

ART. 6

Occupazione di aree pubbliche

1. Salvo quanto è disposto dal regolamento T.O.S.A.P. "Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche comunali" e salve le disposizioni recate dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, ogni occupazione del suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
2. Le concessioni per occupazioni del suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti o installazioni di impianti, sono considerate permanenti.
3. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.
4. Le concessioni sono rilasciate, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento T.O.S.A.P. e dalle altre disposizioni vigenti, dal Sindaco o dal Dirigente nella cui competenza rientra la materia.
5. Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
 - b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
 - c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare sino a notte;
 - d) ridurre in pristino stato il terreno occupato.
6. Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

7. Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità della occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite. Le norme del presente articolo si applicano anche per l'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria.....da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 7

Rinnovazione delle concessioni

1. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione.
 2. Soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi potranno essere rinnovate.
 3. A tal fine il concessionario è tenuto a presentare domanda motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 8

Sospensione e revoca delle concessioni

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, autorizzazione o atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
2. Nei casi urgenti, i competenti organi di controllo, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
3. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso, all'intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissa.

ART. 9

Corresponsione della tassa di occupazione di aree pubbliche

1. La tassa dovuta per l'occupazione di aree pubbliche sarà corrisposta secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale "Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche comunali".

ART. 10

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dal Sindaco, il quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità, ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.
2. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette, salvo esecuzione d'ufficio con rivalsa di spesa verso gli inadempienti, e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 11

Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie, se non nei luoghi designati con apposito cartello apposto dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.
3. E' vietato, senza opportuni ripari o cautele, il trasporto di oggetti (ferri, vetri, ecc.) che possono recare danno.
4. *Soppresso.*
5. *Se il fatto non costituisce violazione perseguibile penalmente e non sia punito da disposizioni speciali, si applica la sanzione amministrativa:*
 - a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
 - b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 12

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali ed altro, può essere concessa davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. I siti dei privati, attigui alle vie ed alle piazze, finché non siano sottratti al pubblico da idoneo recinto, sono soggetti alla disciplina prevista dal presente regolamento per i luoghi pubblici.
3. Nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico, anche se di proprietà privata, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo.
4. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
5. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro lunghezza.
6. *Soppresso.*
7. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
8. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione di *carrozze per persone diversamente abili, pedoni e veicoli.*
 - a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
 - b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 13

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Fermo restando quanto stabilito dal regolamento edilizio, dal regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e dal Codice della Strada, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri oggetti pubblicitari,

sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione, o ubicazione, possano a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

2. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
 3. L'installazione di vetrine o simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.
 4. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 14

Esposizioni di merci o derrate all'esterno dei negozi

1. L'occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, è vietata salva autorizzazione del Sindaco.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazioneEuro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 15

Fiere e mercati

1. Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Comune.
 2. La concessione delle licenze per occupazione del suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
 3. La designazione dei posti di vendita sul pubblico mercato sarà fatta direttamente dall'Ufficio Commercio.
 4. Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.
 5. E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato, e di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio Commercio.
 6. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai ad un'altezza inferiore a cm. 70 dal suolo.
 7. L'accesso nelle zone di svolgimento dei mercati con automezzi adibiti alla vendita è consentita fino alle ore 8.00. I fornitori, se regolarmente autorizzati, e se le condizioni di svolgimento dell'attività mercatale lo consenta, potranno transitare nella zona di svolgimento dei mercati per scaricare merci fino alle ore 9.00.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 77.47;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 16

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio sulle aree pubbliche è regolato dalla legge regionale n. 1 del 7 Gennaio 2000.
2. E' consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

3. Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, con provvedimento motivato e per un periodo di tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.
4. Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, né in altre località ove possono recare intralcio alla circolazione.

ART. 17

Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione, non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 18

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi parchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale, previo parere del Settore di Polizia Municipale.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 19

Installazione di chioschi ed edicole

1. L'autorizzazione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o diminuzione della viabilità agli incroci e curve, e dovrà, al riguardo, essere sentito anche il parere del Settore di Polizia Municipale.
 2. In nessun caso sarà concessa autorizzazione in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve, e lungo le curve stesse.
 3. La predetta autorizzazione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 20

Divieto di giochi su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico adibito al transito, dei veicoli e dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico *adibito al transito dei veicoli* l'uso di pattini e trampoli.

3. E' vietato lanciare pietre ed altri oggetti comunque atti ad offendere, imbrattare o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 77.47;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 21

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture, sono autorizzate in seguito a regolare domanda, in base alle disposizioni legislative, alle norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale, che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco o Dirigente, su conforme parere del competente Settore Tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione, e conservate efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. L'interessato avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese le condutture, a semplice richiesta del Sindaco, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e di edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico dell'interessato tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.
6. Gli interessati, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal competente Settore Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare preventivamente con il Settore di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
9. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
10. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 77.47;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 22

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia d'igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale e in stato decoroso.
 2. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuti, ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 23

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o di lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare, o insudiciare il suolo stesso.
 2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario, e deve essere effettuata immediatamente.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 24

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori e incettatori di stracci, spazzatura e simili, di buttare anche momentaneamente o di lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 25

Pulizie dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.
 2. Salve le occupazioni temporanee e/o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale, o nuocia al decoro dell'edificio, o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio e impedimento.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 26

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno versare sulle pavimentazioni dei portici delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro **attività commerciali**.
 2. **Soppresso**.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 27

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
 2. Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
 3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.
 4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe posto lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazioneEuro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 28

Sgombro della neve

1. E' vietato lo scarico su suolo pubblico della neve dei cortili.
 2. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, il Sindaco potrà autorizzare il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze, prescrivendone il trasporto in determinati luoghi o il getto in corsi d'acqua.
 3. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e nei termini prescritti dall' Autorità comunale
 4. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 29

Disposizioni riguardanti la pulizia ed il funzionamento dei tubi di scarico

1. I proprietari di case, gli inquilini e chiunque ha il diritto di abitazione, devono provvedere alla pulizia ed al funzionamento dei tubi di scarico delle acque nere, lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e sul pubblico suolo.
2. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella comune conduttura di scarico oppure in pozzi neri, dove questi sono permessi, da costruirsi a cura dei privati.
3. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramento di materiali che possono lordare il suolo pubblico.

4. Se il fatto non costituisce violazione perseguibile penalmente si applica la sanzione amministrativa.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 77,47;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 30

Spurgo di pozzi neri e fogne

1. Lo spurgo dei **pozzi neri e delle fogne** delle case deve essere fatto con **mezzi idonei** a sistema inodore e l'operazione di ripulita e trasporto deve essere eseguita **possibilmente** dalle ore 22.00 alle ore 05.00 **al fine di evitare disagio ai cittadini**.

2. Se il fatto non costituisce violazione perseguibile penalmente, si applica la sanzione amministrativa.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 77.47;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 31

Divieto di detenere stalle, porcili, conigliere e depositi di letame

1. E' vietato l'utilizzo di stalle, porcili e conigliere nell'abitato.

2. E' vietato tenere nell'abitato depositi di letame.

3. Il letame, non appena estratto dalle stalle, deve essere trasportato a destinazione con mezzi atti ad impedire qualsiasi spandimento.

4. ***Se il fatto non costituisce violazione perseguibile penalmente e non sia punito da disposizioni speciali, si applica la sanzione amministrativa:***

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 77.47;

b - Sanzione amministrativa pecuniariada Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 32

Deposito di imballaggi

1. E' fatto obbligo agli esercenti delle attività commerciali e simili di depositare gli imballaggi in cartone all'esterno degli esercizi commerciali esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario della raccolta differenziata, in maniera ordinata, piegati e legati, riducendoli al minimo ingombro, senza altri materiali estranei (plastica, polistirolo ecc.) e senza che essi siano di intralcio al passaggio.

a - Pagamento immediato dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b -Sanzione amministrativa pecuniaria.....da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 33

Divieto dell'esercizio dell'attività artigiana ed industriale su aree pubbliche.

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità Competente.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniariada Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 34

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniariada Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 35

Divieto di volantinaggio di opuscoli o foglietti pubblicitari

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti con i seguenti:

1. *E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario.*
2. *Per l'effettuazione dell'attività di volantinaggio, l'interessato, dovrà rivolgersi preventivamente ai competenti Uffici Comunali, nel rispetto delle leggi vigenti che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa.*

- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria.....da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 36

Divieto di spandimento liquami e materiale da risulta

1. Sul suolo pubblico e' vietato spargere terra, sabbia, o materiale da risulta, e contestualmente versare acque sporche provenienti sia da abitazioni che da cantieri edili e simili.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 51.641 a Euro 516.45.
- Sanzioni accessorie - ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 37

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
 2. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.
3. **Soppresso.**
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte e finestre o altra imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali di avviso per evitare danni ai passanti.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;

- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.
5. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici; uguale obbligo incombe ai proprietari di insegne.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria.....da Euro 51.64 a Euro 516.45.
6. Per la tinteggiatura e ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
7. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare o tingere, con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
8. L' autorità comunale disporrà l' immediata cancellazione a spese del trasgressore.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 51.64 a Euro 516.45.
9. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba e al taglio dei rami che si protendono sulla pubblica via, lungo tutta la facciata dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza.
10. L'obbligo di cui trattasi è perentorio nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniariada Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 38

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme sul regolamento della pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporanea, è subordinato all'autorizzazione comunale, e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina e della bellezza panoramica, e per rispetto all'arte ed alla storia dei luoghi.
 2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.
 3. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
 4. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, avvisi e, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 77.47;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 39

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario tenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
 2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi, e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
 3. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 77.47;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77.47 a Euro 516.45.

ART. 40

Ornamento esterno dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta *e quindi da non costituire pericolo*.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre e balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 41

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista é vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuocia all'estetica e al decoro della città.

a -Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 42

Spolveramento di panni e tappeti

I commi da 1 a 3 sono stati sostituiti dai seguenti:

1. *E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.*
2. *Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.*

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 43

Manifesti e scritte

1. Sono vietate le scritte sui muri e su suolo pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dai posti a ciò destinati.
2. E' altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51,64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,64 a Euro 516,45.

ART. 44

Decenza pubblica e personale

I commi da 1 a 6 sono stati sostituiti dai seguenti:

- 1. In pubblico é vietato girare svestiti o mostrare nudità, vestire abiti comunque indecenti.*
- 2. E' altresì vietato dalla legge penale (Art. 726 c.p.) ogni atto contrario alla pubblica decenza.*
- 3. E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.*
- 4. Se il fatto non costituisce violazione perseguibile penalmente e non sia punito da disposizioni speciali, si applica la sanzione amministrativa:*

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 45

Pulizia terreni non edificati

1. I proprietari delle aree, anche se non edificate, e i titolari di diritti reali personali di godimento delle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiali di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione.
2. Il Sindaco su dette aree potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51,64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 51,64 a Euro 516,45.

ART. 46

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' fatto obbligo di esporre i secchielli e i sacchetti contenenti rifiuti esclusivamente nei giorni e nelle ore stabiliti dall'apposito calendario per la raccolta differenziata approvato dall'Amministrazione comunale, collocandoli sul suolo pubblico in modo che non siano di intralcio al passaggio, e provvedendo a riportare il secchiello, dopo lo svuotamento, all'interno della proprietà privata. I secchielli e i sacchetti non esposti non saranno ritirati e/o svuotati.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51,64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 51,64 a Euro 516,45.

ART. 47

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e nei giardini pubblici é vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli o altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione del corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, o comunque occupare i pubblici luoghi;

- f) dedicarsi ai giochi che possano arrecare molestia, pericolo o danno alle persone, o che siano stati espressamente vietati dalla Autorità;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.
2. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
 3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche in caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 48

Vasche e fontane

Nel comma 3 è stata eliminata la parola "botti";

Nel comma 4 è stata eliminata la parola "bagnarsi".

1. E' proibito gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
 2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti.
 3. In prossimità delle fontanelle é vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.
 4. E' altresì vietato, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le fontane pubbliche, o attingere con qualunque sistema acqua dalle pubbliche vasche.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 49

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. E' vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo gli edifici e i manufatti pubblici e di pubblico interesse.
Denuncia all'Autorità giudiziaria.

ART. 50

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità

I commi da 1 a 3 sono stati sostituiti dai seguenti:

1. E' vietato sedere o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle Chiese e delle abitazioni private, per mangiare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza al decoro o alla moralità ivi compreso l'accattonaggio o la questua o comunque ogni forma di pressione molesta sul pubblico allo scopo di ricavarne utilità.
 2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, nonché camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
- a -Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

ART. 51

Impianti di macchinari costituenti sorgenti sonore

I commi 2 e 17 sono stati soppressi.

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
2. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione *per installare impianti costituenti sorgenti sonore* dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
3. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1 :1.000 comprendente una zona con un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dovrà pure essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
4. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro. Dovrà inoltre allegarsi idonea documentazione di impatto acustico.
5. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
6. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti dei terzi. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.
7. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni, scuotimenti o emanazioni di qualsiasi genere.
8. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni o dai muri del fabbricato.
9. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
10. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune, o a confine con altre proprietà, o in locali abitati da altri inquilini.
11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini.
12. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
13. Il propagarsi di rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto, nel collocamento delle macchine, della ubicazione delle porte e finestre, e delle caratteristiche di costruzione degli infissi e della copertura.
14. Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

15. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51,64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516,45.

ART. 52

Rumori in case di abitazione

1. Nelle abitazioni private o locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini.

2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e dei televisori.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniariada Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 53

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori *tali da arrecare inconvenienti o disturbo al riposo od al lavoro dei cittadini.*

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 54

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumore

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dai seguenti:

1. *Dalle ore 22 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.*

2. *Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.*

3. *Dalle ore 24 alle ore 7 è vietato conferire rifiuti vetrosi nelle apposite campane per la raccolta differenziata situate nelle vicinanze delle abitazioni in modo da non turbare la quiete pubblica.*

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 55

Schiamazzi, grida e canti

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dai seguenti:

1. *Nelle Piazze o nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati le grida, i canti, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.*

2. *L'Autorità comunale può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.*

3. *L'uso di sistemi di allarme nelle abitazioni o stabili, devono essere predisposti con intervalli periodici e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti complessivi.*

4. Se il fatto non costituisce violazione perseguibile penalmente e non sia punito da disposizioni speciali, si applica la sanzione amministrativa:

- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 56

Detenzione di cani o altri animali - Tutela della quiete pubblica

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.
2. Nel caso sopradetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato.

- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 57

Animali pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in paese, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni altro pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 58

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 59

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili

L'articolo è stato modificato come segue:

- 1. E' vietato accatastare o tenere accatastato allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati legna, paglia o qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele in materia di sicurezza .**

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 60

Autorimesse

1. Le autorimesse, sia pubbliche che private, dovranno osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza previste dalla vigente normativa.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 61

Uso di fiamma libera

L'articolo è stato modificato come segue:

1. E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;

b) gettare a terra fuochi, braci, sigarette o altri materiali accesi;

c) abbandonare fuochi o braci incustodite;

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 62

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. **(sono esclusi i fuochi artificiali di libera vendita).**
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte di uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione dal Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo pubblico di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 63

Segnalazioni e prestazioni in casi di incendio

1. Nel caso di incendi, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ad ogni altra persona che si accorga del fuoco sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comando Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco, o in mancanza, alle autorità di polizia o comunali locali.
2. Tutti i cittadini presenti nel luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per l'estinzione del medesimo, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

3. La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili del Fuoco o a chi ne fa le veci, e tutti coloro che collaborano devono sottostare alle disposizioni di costui.
4. I Vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono ***secondo i casi di effettiva urgenza, previsti dalla legge***, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l'estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, consentendo anche l'uso dei propri pozzi e fontane.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 64

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati ***o affollati*** con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 65

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. ***Il trasporto di lastre di vetri ingombranti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.***
 2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
 3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 66

Scalpellamento di vie, piazze o manufatti in genere

L'articolo è stato modificato come segue:

1. ***Coloro che svolgono attività di scalpellamento, quando lavorano nello spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.***
 2. ***Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luogo di passaggio.***
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 67

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
 4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 68

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
 2. *Soppresso.*
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 69

Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riadattamento e la demolizione di edifici o simili dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il titolo autorizzatorio edilizio rilasciato.
 2. Queste dovranno osservarsi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovranno essere tenute accese, su disposizione del Settore Tecnico comunale, adeguate segnalazioni luminose.
 3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente e a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
 4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 70

Materiale di demolizione

L'articolo è stato modificato come segue:

1. *Il materiale di demolizione deve essere smaltito secondo le leggi vigenti .*
 2. *Se il fatto non costituisce violazione perseguibile penalmente e non sia punito da disposizioni speciali, si applica la sanzione amministrativa:*
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
- b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 71

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

2. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un congegno di ferro fisso od altro idoneo mezzo.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 72

Ripari ai pozzi, cisterne o simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto, con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 73

Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

1. Le impalcature, i recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro destinato a ricevere spettatori, siano esse erette su suolo pubblico o privato, devono essere prima dell'uso collaudate dalle Autorità comunali di pubblica sicurezza.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 74

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato, e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.
2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.
3. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 75

Veicoli adibiti a servizio pubblico – Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

L'articolo è stato modificato come segue:

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - a) fumare nelle vetture;
 - b) gettare cose od oggetti dalle vetture;
 - c) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - d) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - e) tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri o disturbare con schiamazzi gli altri utenti.
2. Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso del prescritto documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogni qualvolta ne venga richiesto.
3. Il personale di servizio sugli autobus e scuolabus deve:

- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio;
- b) tenere contegno corretto verso i passeggeri;
- c) far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e farne rapporto alla Direzione.

4. Per i servizi di trasporto di cui il Comune assume l'esercizio, il rispetto delle disposizioni del presente articolo è affidato alla Polizia Municipale.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 76

Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate, anche se richiesti in misura minima, né può rifiutarsi la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.
2. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce, tali da corrispondere alle richieste del pubblico.

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione..... Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 77

Esalazione di merci

L'articolo è stato modificato come segue:

1. *I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonee ed efficaci misure perché queste vengano attenuate o evitate del tutto.*

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 78

Requisiti di locali di vendita

L'articolo è stato modificato come segue:

1. *Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei come prevede la legge.*
2. *L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni previste dalla legge in relazione al genere di commercio che vi si effettua, e dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nell'autorizzazione amministrativa.*

a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;

b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 79

Uso di contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione degli uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali e commerciali, o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 80

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche é disciplinato dalla legge regionale n. 1 del 07/01/2000.

ART. 81

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I rivenditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie o piazze o spazi pubblici in cui é vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

ART. 82

Esercizio di mestieri ambulanti

1. Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune; senza prima aver ottenuto l'apposita licenza dell'Autorità comunale.
 2. E' vietato l'esercizio dei mestieri ambulanti fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
 3. A chiunque eserciti mestieri ambulanti nei luoghi autorizzati é vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi, e richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 83

Pulizia zona mercato

1. E' fatto obbligo ai venditori ambulanti che frequentano il mercato di mantenere sgombro il suolo pubblico da qualsiasi residuo *proveniente* dalla loro attività.
- a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 51.64;
b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 84

Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza la licenza del Sindaco non si potranno collocare baracche o chioschi per pubblici spettacoli, per divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando siano esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso alla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni del presente articolo dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno essere stabilite dall'Autorità comunale.
3. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di 3 metri intorno allo spazio occupato.
4. Ai concessionari é vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali e fissati nell'autorizzazione.

Sono soppresse le parole: "Il Sindaco potrà peraltro stabilire caso per caso anche un diverso orario".

ART. 85

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

1. La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Di regola, quando non sia altrimenti stabilito per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.
3. Il Sindaco revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, che non tengono un contegno corretto nell'esercizio del mestiere, che non osservano le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato, e che non pagano i dovuti diritti.
4. Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire al competente Ufficio Comunale.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 86

Cortei funebri

Al comma 1 sono soppresse le parole "muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro" e, in coda all'articolo, le parole "Non conciliabile in via breve"

1. I cortei funebri, dovranno percorrere l'itinerario più breve fino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i

divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 51.64 a Euro 516.45.

ART. 87

Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente del Comune.

Sanzione amministrativa pecuniaria..... da Euro 51.64 a Euro 516.45.

Non conciliabile in via breve.

CAPO XI

SANZIONI

ART. 88

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del seguente regolamento sono accertate dai competenti organi di controllo, dagli appartenenti al Settore - Servizio di Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
2. Il procedimento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento é disciplinato dalla legge 24 Novembre 1991, n.689.

E' stato aggiunto il comma 3, come segue:

3. *Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato (perseguibile penalmente) o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa prevista per ogni articolo.*

ART. 89

Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, *l'Autorità Comunale* può ordinare il ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 90

Mancata esecuzione di ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, é punito con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a - Pagamento immediato all'atto dell'accertamento della violazione.....Euro 77,47;
 - b - Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,47 a Euro 516.45.

ART. 91

Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione e dell'autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva dell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinente alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti alla violazione;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere una durata massima di gg. 30.
3. Essa si protrarrà fino a quando il contravventore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XII

NORMA FINALE

ART. 92

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ,da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.

Copia del presente regolamento è disponibile sul sito internet del comune www.comune.collesannita.bn.it e/o nell'ufficio di Segreteria nelle ore di ufficio.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Disciplina della Polizia Urbana
- Articolo 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Articolo 3. Cose ritrovate
- Articolo 4. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II : DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Articolo 5. Discarico delle acque
- Articolo 6. Occupazione di aree pubbliche
- Articolo 7. Rinnovazione delle concessioni
- Articolo 8. Sospensione e revoca delle concessioni
- Articolo 9. Corresponsione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Articolo 10. Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Articolo 11. Scarico di rottami e di detriti
- Articolo 12. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Articolo 13. Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Articolo 14. Esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi
- Articolo 15. Fiere e mercati
- Articolo 16. Commercio su aree pubbliche
- Articolo 17. Mercati di gente d'affari
- Articolo 18. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Articolo 19. Installazione di chioschi ed edicole
- Articolo 20. Divieto di giochi su suolo pubblico
- Articolo 21. Collocamento di condutture

CAPO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 22. Disposizioni di carattere generale
- Articolo 23. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Articolo 24. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
- Articolo 25. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Articolo 26. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Articolo 27. Trasporto di materiale di facile dispersione
- Articolo 28. Sgombro della neve
- Articolo 29. Disposizioni riguardanti la pulizia e il funzionamento dei tubi di scarico
- Articolo 30. Spurgo di pozzi neri e fogne
- Articolo 31. Divieto di detenere stalle, porcili, conigliere e depositi di letame
- Articolo 32. Deposito di imballaggi
- Articolo 33. Divieto dell'esercizio dell'attività artigianale ed industriale su aree pubbliche
- Articolo 34. Disposizioni riguardanti gli animali

Articolo 35. Divieto di volantinaggio di opuscoli o foglietti pubblicitari

Articolo 36. Divieto di spargere materiale in genere sul suolo pubblico

CAPO IV: DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 37. Manutenzione degli edifici

Articolo 38. Collocamento dei Cartelli ed iscrizioni

Articolo 39. Collocamento di targhe e lapidi commemorative

Articolo 40. Ornamento esterno dei fabbricati

Articolo 41. Depositi in proprietà privata

Articolo 42. Spolveramento di panni e tappeti

Articolo 43. Manifesti e scritte

Articolo 44. Decenza pubblica e personale

Articolo 45. Pulizia terreni non edificati

Articolo 46. Pattumiere e recipienti con rifiuti

Articolo 47. Viali e giardini pubblici

Articolo 48. Vasche e fontane

Articolo 49. Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

Articolo 50. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità

CAPO V: QUIETE PUBBLICA

Articolo 51. Impianti di macchinari costituenti sorgenti sonore

Articolo 52. Rumori in case di abitazione

Articolo 53. Uso di strumenti sonori

Articolo 54. Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

Articolo 55. Schiamazzi, grida e canti

Articolo 56. Detenzione di cani o altri animali-tutela della quiete pubblica

Articolo 57. Animali pericolosi

Articolo 58. Sale da ballo, cinema e ritrovi

CAPO VI: NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 59. Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili

Articolo 60. Autorimesse

Articolo 61. Uso di fiamma libera

Articolo 62. Accensioni di polveri. Liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Articolo 63. Segnalazione e prestazioni in caso di incendio

Articolo 64. Strumenti da taglio

Articolo 65. Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Articolo 66. Scalpellamento di vie, piazze o manufatti in genere

Articolo 67. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

Articolo 68. Manutenzione di aree di pubblico transito

Articolo 69. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Articolo 70. Materiale di demolizione

Articolo 71. Insegne, persiane, vetrate di finestre

Articolo 72. Ripari ai pozzi, cisterne o simili

Articolo 73. Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Articolo 74. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

Articolo 75. Veicoli adibiti a servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII: DISPOSIZIONI ANNONARIE PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 76. Vendita e scorta delle merci

Articolo 77. Esalazione di merci

Articolo 78. Requisiti dei locali di vendita

Articolo 79. Uso di contrassegni del Comune

CAPO VIII: DISPOSIZIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 80. Esercizio del commercio su aree pubbliche

Articolo 81. Trasporto delle merci destinato ai luoghi di vendita

CAPO IX: DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Articolo 82. Esercizio di mestieri ambulanti

Articolo 83. Pulizia zona mercato

Articolo 84. Baracche per pubblici spettacoli

Articolo 85. Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri di ambulanti

CAPO X: MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 86. Cortei funebri

Articolo 87. Processioni - Manifestazioni

CAPO XI: SANZIONI

Articolo 88. Accertamento delle violazioni e sanzioni

Articolo 89. Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio

Articolo 90. Mancata esecuzione di ordinanza

Articolo 91. Sospensione delle licenze

CAPO XII: NORMA FINALE

Articolo 92. Entrata in vigore